

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Questionario concernente la raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sullo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di protezione dei minori e della dignità umana (98/560/EC).

SISTEMA RADIOTELEVISIVO

19) e 20)

In Italia le imprese televisive pubbliche e private, sotto la spinta propulsiva del Ministero delle Comunicazioni, hanno ritenuto opportuno dar vita a un codice di autoregolamentazione che assicuri contributi positivi allo sviluppo della personalità dei minori, volto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni).

In tale codice le imprese televisive che realizzano programmi per minori hanno preso l'impegno a produrre trasmissioni:

- a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;
- c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
- d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città;

Le imprese televisive si sono altresì impegnate:

- a) a dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori sull'intera programmazione;
- b) adottare dei sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva,

- c) nel caso di imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete a garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Per quanto concerne la pubblicità, le Imprese televisive si sono impegnate a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi. Nel Codice sono stati inoltre individuati tre livelli di protezione relativi alla trasmissione di messaggi pubblicitari legati alle seguenti fasce orarie.

I livello : protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione.

II livello : protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

III livello : protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere proceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

Dopo la firma del Codice di autoregolamentazione, il 15 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle Comunicazioni, è stato costituito il Comitato di applicazione del Codice stesso che si occupa, pertanto, di accertare eventuali violazioni al Codice.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'affiliazione a tale Codice, si fa presente che hanno siglato tale Codice di autoregolamentazione tutte le imprese televisive concessionarie nazionali pubbliche e private e le emittenti televisive locali attraverso le associazioni di categoria.

21)

Le icone di avvertimento sono state introdotte dal Codice di autoregolamentazione, come anche gli avvertimenti acustici e possono essere considerati efficaci.

22)

Al momento, non sono diffusi in Italia dispositivi tecnici di filtraggio per quanto concerne i programmi irradiati in chiaro. Tuttavia, nell'ambito delle trasmissioni televisive criptate, l'Autorità

per la garanzia nelle comunicazioni nella delibera n. 216/00/CONS ha previsto un dispositivo denominato "parental - rating descriptor", mediante il quale i genitori possono escludere i programmi che ritengono dannosi per i propri figli.

23)

Oltre alle disposizioni contenute nel codice di autoregolamentazioni, concernenti gli impegni che sono stati presi dalle imprese televisive che riguardano la messa in onda di trasmissioni di buona qualità e di piacevole intrattenimento, che soddisfino le principali necessità dei minori, e proponano valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai bambini (fascia oraria 7- 22,30), **il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione Italiana ha previsto che la stessa concessionaria pubblica realizzi programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei minori, evitando la messa in onda di programmi, anche d'informazione e film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.**

Per la realizzazione di tali programmi la televisione pubblica si avvale di una Commissione che ha il compito di collaborare e di esprimere pareri sulla qualità delle medesime trasmissioni, nel rispetto della normativa vigente e del Codice di autoregolamentazione.